

ESENTE



LIBVORI
08541 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 28/01/2015 - PU

Con. 8541
R.G.N. 27016/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27016-2013 proposto da:

ROBERTO , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI n. 13, presso lo studio
dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 50613/2010 della CORTE
D'APPELLO di ROMA del 18.2.2013, depositato il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.





IN FATTO

1

Con ricorso del 21.1.2010 Roberto [redacted] adiva la Corte d'appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per l'eccessiva durata di una causa civile di risarcimento danni da sinistro stradale promossa davanti al Tribunale di Napoli il 28.1.2002 da lui e dalla moglie, Donata [redacted] in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia Vanessa, all'epoca minore, che aveva riportato lesioni a seguito dell'incidente.

Resisteva il Ministero.

La Corte d'appello, rilevato che in relazione al medesimo giudizio presupposto analogo ricorso *ex lege* c.d. Pinto era stato proposto da Donata [redacted] e dalla figlia Vanessa, e che i due coniugi costituivano una sola parte nel giudizio presupposto, dichiarava inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Per la cassazione di tale decreto ricorre Roberto [redacted], in base a un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce la violazione della legge n. 89/01, degli artt. 320, 2043, 2059 c.c., 75, 1° e 2°



comma c.p.c., 6, par. 1 CEDU, 47, 2° comma Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 111 Cost., in quanto Roberto . . . e la moglie di lui, Donata . . . costituiscono distinte parti formali e sostanziali, per cui hanno diritto, ciascuno in proprio, ad ottenere un'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto.

2. - Il motivo è fondato.

La liquidazione dell'equo indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo deve essere effettuata in favore di ciascuno dei richiedenti che sia stato parte del processo presupposto, a prescindere dalla posizione assunta in tale processo (Cass. nn. 2634/11 e 5338/07).

Ciò in quanto l'indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale. Quest'ultimo deve tenere conto dei criteri di determinazione della Corte Europea, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, se in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate in casi simili. La liquidazione dell'equo indennizzo deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti (Cass. n. 8034/06).

2.1. - Nella specie, nel giudizio presupposto l'odierno ricorrente e la moglie di lui avevano agito non solo quali rappresentanti legali della figlia, allora minore, ma anche per far valere il proprio autonomo diritto al risarcimento di un danno da reato, prodotto anche a ciascuno di loro singolarmente in quanto congiunti della parte offesa. E in applicazione dei



principi di diritto anzi detti, a ciascuno di loro compete un autonomo equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio civile presupposto.

3. - Non essendosi la Corte di merito attenuta ai suddetti principi, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 28.1.2015.

Il Presidente

dr. Stefano Petitti

Stefano Petitti

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

Ornella Latrofa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

copi.

27 APR. 2015



Il Funzionario Giudiziario

Mario Romano Di Pinti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta.

del Sig. *[Signature]* in forma legale

Roma, il 26 MAG 2015



Il Funzionario Giudiziario
Mario Romano DI PINTI

Mario Romano Di Pinti

COPIA: Legale
DIRITTI Eur: 0
BOLLINI: 0
DAL SIG.: Iguori
Il: 27/04/2015

Numero: 8841

Anno: 2015

Civile

COPIA: Legale DIRITTI Eur: 0 BOLLINI: 0 DAL SIG.: Iguori Il: 27/04/2015	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI Eur: 1,84 BOLLINI: 0 DAL SIG.: Iguori Il: 27/04/2015	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI Eur: 0 BOLLINI: 0 DAL SIG.: Iguori Il: 27/04/2015	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI Eur: 0 BOLLINI: 0 DAL SIG.: Iguori Il: 27/04/2015
---	--	---	---

1

2 MINIS

1 Avv.
VIA

2 Avv.
VIA

n esecuz

La Corte
di Roma
nella sest